

Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, solleva nuovamente innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nella parte in cui dispone la perdita dei benefici conseguiti sulla base di dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera, stante l'automatismo legale che ne connota l'applicazione alla luce del diritto vivente, sganciata dalla valutazione della fattispecie concreta e dalla sussistenza dell'elemento soggettivo

T.a.r. per la Puglia – Lecce, sez. III, ordinanza 25 ottobre 2018, n. 1552 – Pres. d'Arpe, Est. M.L. Rotondano

Atto amministrativo – Accertamenti – Certificazioni a autocertificazioni – Dichiarazioni sostitutive di atto notorio – Dichiarazione non veritiera – Perdita dei benefici – Rigido automatismo legale – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, stante il meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e la assoluta rigidità applicativa (che non conosce eccezioni) che connota la sua applicazione alla luce del diritto vivente (1).

(1) I. – Identica questione è stata già sollevata, dalla stessa Sezione III del T.a.r. per la Puglia – Lecce con ordinanza 17 settembre 2018, n. 1346 (in *Diritto & Giustizia*, fasc. 164, 2018, pag. 6, con nota di M. BOMBI, *Le conseguenze 'eccessive' delle autocertificazioni mendaci*, nonché oggetto della News US 12 ottobre 2018).

La fattispecie risulta essere la medesima, rispetto alla precedente rimessione. Anche in questo caso, si tratta del rigetto – da parte della p.a. – della richiesta di rinnovo biennale di un patentino per la vendita di oggetti di monopolio, rigetto motivato esclusivamente in base alla riscontrata non veridicità della dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda (nella dichiarazione si era, infatti, attestata la non sussistenza, in capo al dichiarante, di pendenze fiscali e/o di morosità verso l'erario o verso il concessionario della riscossione; l'amministrazione, invece, ha accertato l'esistenza di carichi pendenti, comprovate da cartelle di pagamento emesse e notificate in data antecedente alla dichiarazione sostitutiva). Deve precisarsi che quella in epigrafe è, in ordine di tempo, la terza ordinanza di rimessione alla Consulta della medesima questione; oltre alla già menzionata ordinanza n. 1346 del 17 settembre 2018 (la prima) vi è, anche, infatti, l'ordinanza n. 1544, del 24 ottobre 2018 (la seconda), resa in una fattispecie del tutto analoga.

Per tutti i necessari approfondimenti, si rinvia alla citata News US del 12 ottobre 2018.